

COPIA



# COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 24 del Reg. Delib.

N. 4899 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to Antecini

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Scarpari

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1<sup>a</sup> convocazione – Seduta pubblica

### **O G G E T T O**

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLO  
SPORTELLO UNICO CAME SPA.**

L'anno duemilaundici addì ventotto del mese di luglio alle ore 20,30 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 22/07/2011 prot. 4630, si è riunito il Consiglio Comunale.

**N. 329 REP.**

### **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 05/08/2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Scarpari

Per copia conforme all'originale.

Addì, 05/08/2011

**IL FUNZIONARIO ADDETTO**  
Monica Elena Mingardi  
Firma a mezzo stampa ai sensi  
Art. 3 D.Lgs. 39/1993

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria  
Monchelato Liliana Teresa  
Raniero Matteo  
Trevisan Mattia  
Zerbato Silvano  
Repele Nereo  
Belluzzo Miro  
Cracco Adriano  
Nizzaro Enrico  
Trevisan Omar Loris  
Raniero Giuseppe  
Farinon Lorella  
Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
\_\_\_\_\_

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO CAME S.P.A.

*Il sindaco-presidente, dopo aver letto l'oggetto della delibera, illustra la proposta di delibera.  
Il consigliere Trevisan Omar Loris dichiara il voto favorevole del suo gruppo in quanto hanno già dichiarato, con una precedente votazione, di essere d'accordo su questo intervento perché è utile alla società.  
Non essendoci ulteriori interventi, il sindaco presidente pone ai voti la proposta di delibera.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi.

In data 28.07.2008 prot. 5355 è stata presentata al Comune di Altissimo, dalla ditta Came S.p.A la richiesta intesa ad ottenere il provvedimento autorizzativo per i lavori di ampliamento dell'edificio industriale, ubicato in Via Bauci n. 24.

Il progetto edilizio presentato, con identificazione catastale: Comune censuario di Altissimo – Fg. 14, mapp. 289, 290, 298, 299, 342, 398, 400, 402, 546, 547, 569 non risulta conforme alle norme tecniche di P.R.G., in quanto prevede l'ampliamento di una attività industriale, attualmente ubicata in ZTO D1 – industriale, che andrà per una parte ad insistere su strada comunale e le altezze del nuovo magazzino superano le altezze ammissibili da NTA.

Per le motivazioni sopra elencate, si sono tenute due conferenze di servizi, convocate dal Responsabile dello Sportello Unico per le Imprese, tenutesi in data 23.12.2008 la prima, e la seconda il giorno 17.04.2008, con funzione decisoria.

Dal 19.08.2009 al 17.09.2009 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Altissimo l'avviso di variante parziale al P.R.G. e lo stesso avviso è stato depositato dal 21.08.2009 al 31.08.2009 all'Albo Pretorio della Provincia di Vicenza.

Nei venti giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni né da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza, giusta comunicazione dell'Amministrazione stessa in data 25.09.2009 - prot. 8086 , né al Comune di Altissimo giusta attestazione del Messo Comunale in data 01.10.2009.

Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo finale è stato necessario approvare la variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 modificato ed integrato dal D.P.R. 440/2000.

È necessario approvare la convenzione per l'attuazione dello sportello unico Came S.p.A. per procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e la loro cessione;

Visto il parere favorevole di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione palese dal seguente esito:

Presenti: 12;

votanti: 12;

favorevoli: 12;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno

### **DELIBERA**

1) di approvare per le motivazioni di cui alle premesse, la convenzione per l'attuazione dello sportello unico Came S.p.A. per procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e la loro cessione allegata alla presente deliberazione;

2) di incaricare il Responsabile Area Tecnica del Comune a procedere con l'adozione di ogni altro atto gestionale in esecuzione della presente deliberazione;

Con separata votazione palese dal seguente esito

Presenti: 12;

votanti: 12;

favorevoli: 12;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 297/2000 al fine di consentire alla ditta Came s.p.a. di iniziare i lavori in tempi brevi.

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO CAME s.p.a.**

**Approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 26/09/2009**

TRA

Il Comune di Altissimo (codice fiscale – P.IVA : 00519170245) rappresentato dall'arch. Alberto Cisco – Responsabile Area Tecnica con decreto del Sindaco prot. 6691 del 24/07/2009;

E

- (A) ditta CAME s.p.a. con sede a Molino di Altissimo, via Bauci 24, (partita I.V.A. IT 01690620248) in persona del sig Lino Chiese nato ad Arzignano il 27/06/1950, presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, autorizzato in virtù di delibera consiliare in data 24 Ottobre 2008 , quale ditta promotrice ed attuatrice della pratica di Sportello Unico di cui all'art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i.;
- (B) ditta Impresa edile Furgoni Eugenio srl, con sede a Crespadoro, Via Roma 27, nella persona del Cavalier Furgoni Eugenio quale presidente (partita I.V.A. 01963650245), ditta proprietaria di aree da cedere a standard la cui partecipazione alla presente convenzione si limita alla messa in disponibilità del mappale 788, fg. 14;

nel proseguo del presente atto la ditta (A) sarà indicata come "ditta urbanizzante", in qualità di proprietaria dei terreni catastalmente individuati nel Catasto Terreni del Comune di Altissimo al foglio 14 mappali n° 290, 299, 342, 398, 399, 400, 402, 546, 547, 569, e ricompresi in zona classificata dal vigente PRG come Z.T.O. D1/B, Z.T.O. F.

I terreni di cui sopra, sono contraddistinti dall'essere ricadenti in due Z.T.O. diverse, ridefinite dall'approvazione dello Sportello Unico nei limiti e nell'estensione, la prima la D1/B soggetta a piano attuativo approvato e la seconda da due appezzamenti ricadenti in zona F a verde e parcheggi.

PREMESSO CHE :

- La convenzione di lottizzazione "P.d.L. le Giare" firmata in data 19/09/2001 Rep. 145.835 registrata ad Arzignano il 02/10/2001 n. 638 serie 1, è superata da questa convenzione;
- il Comune di Altissimo si è dotato di piano regolatore generale approvato con deliberazione della giunta regionale del Veneto n° 4563 del 08/08/1989;
- la ditta urbanizzante ha presentato domanda di Variante parziale allo Piano regolatore con procedura di Sportello Unico di cui all'art. 5 del D.P.R. 447/98, integrato dal D.P.R. 440/00 e recepito con Leggi Regionali n° 23/05, 18/06, e 04/08, e Circolare Regionale n° 16/2001;
- visto il verbale della conferenza dei servizi Istruttoria prot. 8332 del 23/12/2008;
- visto il parere prot. 8201 del 17/04/2009 della Soprintendenza per i Beni Culturali architettonici e Paesaggistici di Verona;
- visto il parere del genio civile di Vicenza prot. 27404 del 19/01/2009.
- visto il verbale della conferenza dei servizi Decisoria prot. 4755 del 17/04/2009 che costituisce adozione di variante ratificato dalla D.C.C. n° 59 del 26/11/2009 di approvazione del perimetro di intervento che ricomprende i terreni in proprietà delle ditte CAME s.p.a fg 14 mappali n° 290, 299, 342, 398, 399, 400, 402, 546, 547, 569 e della ditta Impresa edile Furgoni Eugenio srl fg 14 mappale 788;

VISTO

- che con verbale di conferenza dei servizi decisoria del 17/04/2009 si adottava la variante al P.R.G. attraverso la procedura di Sportello Unico di cui all' art. 5 del D.P.R. 447/98, integrato dal D.P.R. 440/00 e recepito con Leggi Regionali n° 23/05, 18/06, e 04/08 ;
- la deliberazione C.C. n° 59 del 26/11/2009, immediatamente esecutiva, con la quale è stato definitivamente approvato il progetto di variante urbanistica puntuale dello Sportello Unico in parola.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

**art. 1 - Attuazione dello Sportello Unico.**

La Ditta Concessionaria presta al Comune di **Altissimo** la più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà e disponibilità dei terreni sopradescritti e si impegna a dare attuazione alle previsioni di progetto contenute nelle tavole di progetto, secondo gli elaborati di progetto, del preventivo di spesa e le specifiche tecniche allegati e ricompresi nel seguente elenco e parte integrante della seguente convenzione:

**art. 2 – documentazione.**

**CAM.I.02.C01\_1\_0\_estratti di mappa**

**CAM.I.02.C09\_1\_0\_viabilità di progetto**

La ditta urbanizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dalla ditta urbanizzante con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.

La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi allo stesso.

**art. 3 - Cessione delle Aree per Opere di Urbanizzazione**

La ditta urbanizzante si impegna, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere e trasferire al Comune, su sua insindacabile richiesta, le aree di sua proprietà destinate a strade, marciapiedi, passaggi pedonali, verde pubblico primario, e secondario, dopo l'esito positivo del collaudo finale di cui al successivo art.11.

Il comune ha iscritto nel registro dei beni alienabili di cui alla D.C.C. 1 del 13/03/2009 il relitto stradale di cui alla pubblicazione nella G.U.R.U. facente parte delle aree oggetto di SUAP.

In particolare le superfici da cedere da parte della ditta urbanizzante, sono le seguenti:

1) Strade	circa	mq	560,21
-----------	-------	----	--------

2) Pista pedo - clabile	circa	mq	219,18
3) Parcheggi pubblici		mq	244,88
4) Verde pubblico		mq	256,96

Le aree suddette sono evidenziate nella tav. n° C06\_1\_1 e la loro identificazione catastale, unitamente alla precisa quantificazione della superficie dei singoli mappali, sarà effettuata in sede di frazionamento che dovrà, in ogni caso, rispettare quanto dichiarato in progetto approvato.

Le aree di cui al presente articolo sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

La cessione delle aree di cui al presente articolo è fatta gratuitamente e senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con lo Sportello Unico e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che la ditta urbanizzante possa opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.

#### **art. 4 - Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione**

La Ditta Concessionaria si impegna a realizzare a totale propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria relative alle aree di cui al precedente art. 3, in conformità al progetto citato, secondo le prescrizioni di cui al progetto di Sportello Unico e al preventivo di spesa che dovranno essere predisposti direttamente dalla ditta urbanizzante.

La ditta urbanizzante assume, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, l'obbligo di rimborsare al Comune ogni eventuale spesa che quest'ultimo dovesse sostenere per eseguire l'occupazione dell'area prevista a strada (spese di esproprio, spese di indennità, ecc.)

Con l'esecuzione delle predette opere previste e successiva cessione al Comune delle relative aree, si intendono parzialmente scomputati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dall'art. 86 della ex L.R. n. 61/85 e art 19 della L.R. n.11/04 e art 16 comma 7, 7 bis, 8 DPR 380/01.

Le opere di urbanizzazione sono eseguite in conformità al progetto esecutivo e al preventivo di spesa. Per l'individuazione del soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione primaria secondaria di cui agli art. 4-5 e 8, la ditta urbanizzante si impegna ad esperire direttamente la

procedura negoziata prevista dal Codice degli Appalti di cui al Dgls. n° 163 del 12/04/2006 convertito con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del citato Dgls), direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con le soglie riportate all' art. 28 lett. c).

L'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione attestante l'esecuzione della procedura di cui sopra , sottoscritta dal titolare del permesso di costruire nelle forme previste dal D.P.R. n° 445/2000, corredata dai seguenti allegati :

- copia della lettera d'invito contenente i criteri per l'aggiudicazione;
- elenco dei soggetti invitati;
- importo a ribasso (importo di aggiudicazione);
- soggetto vincitore con dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 40 del D.Lgs. n° 163/2006.

Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrato, nonché da un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell'art. 40 del D.P.R. n° 554/1999. Tali elaborati devono essere forniti tempestivamente al Comune prima della conclusione dei lavori e del collaudo finale.

La ditta urbanizzante si impegna, inoltre, per sé, successori e aventi causa ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel parere del Genio Civile n° 24404 del 19/01/2009 e di Acque del Chiampo Chiampo S.p.A. prot. n° 7879 del 16/12/2008 e Provincia di Vicenza prot. n° 29900 del 17/04/2009.

#### **art. 5 - Allacciamento ai Pubblici Servizi**

La Ditta Concessionaria si impegna per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo ad assumere l'onere della realizzazione delle opere necessarie ad allacciare la zona e le singole utenze ai pubblici sottoservizi, di seguito elencati, in conformità al progetto citato:

- fognatura acque meteoriche  
(Le acque nere verranno smaltite all'interno di ogni singolo lotto)
- - approvvigionamento idrico
- - energia elettrica
- - gas metano



- - pubblica illuminazione
- - telefonia.

Qualora allo scadere dei tempi previsti le opere non risultassero iniziate o risultassero incomplete il Comune procede ai sensi di Legge.

#### **art. 6 – Rettifiche Catastali**

La Ditta urbanizzante si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si rendesse necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.

Qualora per qualunque motivo in sede di collaudo le aree cedute o da cedere al Comune siano accertate in misura inferiore a quella prevista dalla presente convenzione, la ditta urbanizzante, i successori o aventi causa, sono obbligati in solido al reperimento delle aree mancanti.

Il Comune dispone che in luogo del reperimento delle aree mancanti o delle quali non sia possibile l'utilizzazione, la ditta urbanizzante proceda alla loro monetizzazione al prezzo di mercato.

La ditta urbanizzante, con la firma della convenzione, conferisce procura irrevocabile al rappresentante del Comune a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di identificazione catastale una volta intervenuta l'approvazione del frazionamento.

#### **art. 7 - Oneri di Urbanizzazione Secondaria**

Alla ditta urbanizzante spetterà il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria così come calcolati in applicazione delle tabelle parametriche allegare alla ex L.R. n° 61/85 e alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 29/11/1985 e 15 del 21/03/1997.

La ditta concessionaria si impegna a realizzare la nuova viabilità, carrabile, e ciclo - pedonale oltre all'intersezione con la SP 31/43, secondo le direttive di Viabilità s.p.a comunicate in sede di conferenza istruttoria e decisoria e a cedere le relative aree.

#### **art. 8 - Opere di Urbanizzazione e Tempi di Esecuzione**

Tutti i termini previsti dal presente articolo, qualora non diversamente disposto, decorrono dalla data di rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.

La ditta urbanizzante, si impegna ad iniziare le opere di urbanizzazione successivamente descritte entro anni 1 (uno) dalla notifica del permesso di costruire e ad ultimarle entro il termine massimo di mesi 36 (trentasei) dalla data di inizio lavori.

La realizzazione del solo tappeto di usura delle strade pubbliche può essere differita fino all'ultimazione dei lavori previsti sulla sponda arginale del fiume Chiampo, fermo restando il termine ultimo inderogabile di cui al comma 6 del presente articolo.

Sono fatte salve le opere relative all'inerbimento del verde pubblico che devono essere eseguite entro il termine massimo di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di termine dei lavori.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.

Fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di anni 5 (cinque).

Qualora allo scadere dei termini di cui sopra le opere non risultassero iniziate o risultassero incomplete, il Comune provvederà ai sensi della Legge.

L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio tra il Comune e la ditta urbanizzante.

Potranno essere rilasciati certificati di agibilità, anche parziale, purché sia realizzato il nuovo tracciato stradale.

Sarà facoltà del Comune chiedere il deposito cauzionale o fideiussione pari all'importo delle opere mancanti.

#### **art. 19 – Collaudo**

Il Comune su richiesta della ditta urbanizzante, sottopone a collaudo tutte le opere di cui all'art. 4,5, 6 e 8 entro 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori.

Il Comune ha facoltà di sottoporre a collaudo in corso d'opera tutte le opere previste negli elaborati facenti parte del Verbale di Conferenza dei Servizi Decisoria.

Per tale collaudo il Comune si avvarrà di liberi professionisti iscritti negli elenchi di cui alle LL.RR. n° 30/1976 e n° 42/1984 di sua fiducia.

Tutte le spese di collaudo saranno a carico della ditta urbanizzante.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo finale, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, nominati il primo dalla ditta urbanizzante, il secondo dal Comune e il terzo di comune accordo fra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

La ditta urbanizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, alla ripartizione delle imperfezioni ed al completamento delle opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune.

Decorso inutilmente tale termine ed in caso di persistente inadempienza della ditta urbanizzante, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico della ditta stessa.

Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della presenza e dell'idoneità della documentazione di cui all'articolo 5 della presente convenzione e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti.

In difetto, il Comune previa diffida alla ditta urbanizzante, può provvedere d'ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese della ditta urbanizzante

#### **art. 10 - Manutenzione delle Opere**

Durante l'attuazione delle opere previste dal progetto di Sportello Unico e fino alla consegna di cui al successivo art. 16, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione e all'uso delle opere e delle aree previste dal piano sono a totale ed esclusivo carico della ditta urbanizzante. Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, servibilità ed uso, il Comune procederà a termini di Legge.

#### **art. 11 – Certificato di agibilità**

Il certificato di agibilità globale non sarà rilasciato se non risulteranno completamente eseguite le opere di urbanizzazione interessanti la specifica costruzione, eccezione fatta per il manto di usura che potrà essere eseguito anche successivamente.

La verifica di quanto sopra sarà eseguita a cura del funzionario responsabile dell'U.T.C. con l'assistenza della direzione dei lavori.

#### **art. 12 - Entrata in Vigore di Nuove Previsioni Urbanistiche**

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche **NON** comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse anche nel caso in cui i lavori non siano stati iniziati.

#### **art. 13 - Vigilanza**

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione per assicurarne la rispondenza al progetto approvato ed al preventivo di spesa allegati alla presente convenzione.

Qualora siano riscontrate difformità, il Responsabile Area Tecnica diffida la Ditta Concessionaria ad adeguarsi agli obblighi contrattuali entro i termini di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 10.

#### **art. 14 - Consegna delle Aree e delle Opere**

La Ditta Concessionaria si impegna a consegnare al Comune le aree e le opere di cui ai precedenti art. 3, 4 e 5 entro 90 (novanta) giorni dalla data dei collaudi con esito favorevole. In tale occasione fornirà i tipi di frazionamento ed i rilievi particolareggiati delle opere eseguite. Le spese saranno a carico della Ditta urbanizzante.

#### **Art. 15 – varianti**

Le varianti devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune. Le variazioni non possono comportare né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'art. 2, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

#### **art. 16 - Trasferimento a Terzi degli Oneri di Urbanizzazione**

Nel caso di trasferimento a terzi, gli obblighi e gli oneri derivanti dalla presente convenzione sono trasferiti solidamente dalla ditta urbanizzante agli aventi causa, previa comunicazione al Comune.

#### **art. 17 – Cauzione**

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la ditta urbanizzante presta adeguata garanzia finanziaria per la somma di €. \_\_\_\_\_ con fideiussione bancaria/polizza fidejussoria n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ dalla banca \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ dalla Compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune.

La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia, su richiesta della ditta urbanizzante, l'importo della garanzia potrà essere progressivamente ridotto in relazione all'effettivo avanzamento delle opere di urbanizzazione, quando una parte delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo parziale positivo, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione e comunque fino ad un massimo dell'80%.

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'art. 1944, secondo comma, del Codice Civile.

In ogni caso la ditta urbanizzante è obbligatoria in solido con i propri fidejussori.

La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune.

Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto *iure privatorum*, sia come autorità che cura il pubblico interesse.

La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura della ditta urbanizzante nonché le eventuali sanzioni amministrative, sia tipo pecuniario sia ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

#### **art. 18 - Regime Fiscale**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente convenzione, comprese quelle per la convenzione definitiva, sono a totale carico della Ditta urbanizzante, con richiesta

di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare ai benefici del D.P.R. n. 29/06/73 n. 601 art. 12 comma 2.

**art. 19 - Rinuncia all'ipoteca Legale**

La Ditta Concessionaria autorizza la trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con l'esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.

**art. 20 – Nuove disposizione in materia di scavi e riporti**

Sono fatte salve tutte le prescrizioni previste dal decreto legislativo 152 del 3 Aprile 2006 - art 186 (terre e rocce da scavo), dalla L.R. n° 20 del 16 Agosto 2007, art. 17 e dalla D.G.R. n°2424 del 08/08/2008.

**art. 21 – Manutenzioni aree verdi**

La manutenzione (taglio, ricondizionamento, e sfalcatura) perpetua di tutte le aree verdi oggetto della presente convenzione rimane a carico della ditta Came s.p.a..

**art. 22 - Elaborati**

Della presente convenzione fanno parte i seguenti elaborati:

Allegati:

**CAM.I.02.C01\_1\_0\_estratti di mappa**

**CAM.I.02.C09\_1\_0\_viabilità di progetto**

**DOCUMENTAZIONE**

ALTISSIMO, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**LA DITTA CONCESSIONARIA**

**IL TECNICO INCARICATO**

**IL TECNICO INCARICATO**

Allegato alla delibera c.c. n. 24 del 28/07/2011

Il Segretario Comunale f.to Emilio Scarpari

# **COMUNE DI ALTISSIMO**

(PROVINCIA DI VICENZA)

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO CAME SPA.**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 28/07/2011

FIRMA

f.to Cisco

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Altissimo, li

FIRMA

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 28 DEL 28/07/2011**